

Giovanni de Bonfils: profilo identitario di un giusromanista

1. Nel panorama della storiografia romanistica, orientatasi negli ultimi anni verso due principali direzioni, la storicistica e la comparatistica (quest'ultima con la variante dell' 'attualizzazione'¹), gli studi di Giovanni de Bonfils trovano una loro collocazione assai precisa, nella prospettiva di una netta e decisa *Historisierung* del diritto romano. Ed è anche sotto questo profilo che la rilettura degli scritti di Giovanni de Bonfils può suscitare molteplici suggestioni.

Innanzitutto, colpisce la coerenza del suo lungo e ricco percorso di studioso, per la immediata, convinta adesione all'indirizzo storico e al metodo critico-esegetico, che egli ha in prevalenza applicato al diritto pubblico tardoantico. Le ricerche dello studioso barese ci appaiono slegate da visuali continuistiche e presuppongono l'assoluta separatezza degli ordinamenti giuridici moderni e contemporanei rispetto al diritto romano, così come l'alterità degli antichi e della loro cultura rispetto al postmoderno. Da questa prospettiva, de Bonfils guarda al diritto romano in termini di storiografia cognitiva, fondata su una prospettiva diacronica, caratterizzata da un forte senso di distanza temporale e di anacronismo.

Un altro carattere distintivo di Giovanni de Bonfils come giusromanista è la specificità del suo pensiero: il fenomeno giuridico viene immancabilmente rapportato a tempi, luoghi, contesti e accadimenti specifici; ed inoltre è studiato nelle sue interazioni con persone o gruppi sociali ben individuati. Le generalizzazioni sono bandite dalle pagine delle opere che oggi commentiamo. Anche l'uso delle fonti letterarie tardoantiche, cui lo Studioso ricorre spesso per ricercare e documentare le prassi giuridiche, viene tarato con attenzione meticolosa – in considerazione dell'attendibilità dello scrittore – al fine di ricostruire momenti particolari della gestione del potere imperiale o dell'organizzazione amministrativa dell'Impero.

Queste scelte di metodo consentono al nostro Autore una piena storicizzazione dei contenuti normativi dei provvedimenti che esamina, un percorso di studio avulso da conclusioni incaute, ma ricco di spunti in ordine a linee e tendenze della politica legislativa, effettivamente emergenti dalle fonti.

Ed è grazie a queste stesse opzioni metodologiche che Giovanni de Bonfils ha potuto gettare luce su alcuni settori del diritto romano, anteriormente poco studiati. Notevoli sono i contributi dello Studioso barese alla conoscenza del diritto amministrativo romano, per noi ancora molto parziale. Ne *I principii del diritto romano*, opera del 1934, Fritz Schulz esprimeva una intuizione poi fatta propria da Salvatore Riccobono Jr.² e,

¹ Intendo per 'attualizzazione' non soltanto la riproposta di alcune parti del diritto romano come diritto vigente, ma anche la evidenziazione delle chiare derivazioni dal diritto romano di alcuni assetti normativi odierni: cito al riguardo, a titolo meramente esemplificativo dei due orientamenti, R. Zimmermann, *The Law of Obligations. Roman Foundations of the Civilian Tradition*, Cape Town-Johannesburg 1990; Id., *Europa und das römische Recht*, in *AcP*. 202, 2002, 243 ss.; P. Gröschler, *Sull'utilità della storia del diritto*, in *Diritto romano fra tradizione e modernità (Atti del Convegno Internazionale di Shangai, 13-15 novembre 2014)*, Pisa 2017, 227 ss.

² S. Riccobono jr., *Il problema della ricostruzione delle strutture amministrative romane*, in *Sintelea Vincenzo Arangio-Ruiz* 2, Napoli 1964, 663 ss.

più di recente, da Francesco Arcaria³, e cioè che, fino a quando avesse fatto difetto alla scienza romanistica una cognizione organica del diritto amministrativo, non sarebbe stato possibile uno sguardo d'insieme sul diritto romano. Rileggendo le belle pagine scritte da Giovanni de Bonfils su questa materia, ne ho scelte alcune che mi sembrano emblematiche del suo metodo di studio e dei risultati che grazie ad esso riesce a conseguire; sono tratte da *I Patriarchi della legislazione tardo antica*⁴ e attinenti ad una legge di Teodosio del 17 aprile 392 – dunque successiva all'Editto di Tessalonica –, conservata in CTh. 16.8.8.

Questa la fattispecie esaminata: all'Imperatore pervengono *querellae* ebraiche a causa della riammissione nella setta giudaica di persone già scacciate per decisione e volontà dei *primates* del popolo ebraico. Tale riammissione forzata (*per vim iudicum*) da parte dei governatori locali viene definita una *iniuria*. La vicenda ha infatti prodotto una incrinatura nell'autorità del Patriarca, il quale riveste un grado pari a quello dei più alti funzionari imperiali, in quanto collocato al vertice della gerarchia riconosciuta dall'Imperatore come giurisdizione esclusiva per la religione ebraica. Per conseguenza, Teodosio ordina che l'*iniuria* venga rimossa e si rimette alla scelta del Patriarca.

Di qui una serie di interrogativi e di riflessioni svolte dal nostro Autore: perché gli ebrei erano stati espulsi dalla comunità? Perché si erano rivolti ai magistrati locali? E per quale ragione i governatori ne avevano disposto la riammissione? Ma, soprattutto, cosa aveva indotto l'Imperatore ad accogliere incondizionatamente la richiesta degli ebrei?

Ebbene, secondo Giovanni de Bonfils è probabile che il movente fosse l'interesse economico: le comunità ebraiche talora possedevano ingenti patrimoni, perciò è ipotizzabile che l'espulsione provocasse un danno patrimoniale all'escluso e che proprio in considerazione degli interessi in gioco i giudici locali fossero stati indotti ad accogliere l'istanza degli espulsi. Quanto all'atteggiamento assunto dall'Imperatore, mi sembra opportuno riprodurre testualmente le conclusioni raggiunte da Giovanni de Bonfils: «La rapidità solerte con cui l'imperatore interviene nel 392 denuncia soprattutto la precisa volontà di rafforzare la posizione del Patriarca e della struttura che da questo deriva: sintomo di un complesso scenario politico in cui il motivo dominante è l'alleanza tra imperatore e Patriarca, sorvolando sulle circostanze di diritto che i giudici avevano invece tenuto in considerazione. L'intervento teodosiano deve allora spostare gli estremi giuridici della questione dichiarando l'incompetenza dello stesso imperatore nelle questioni che riguardano la religione ebraica. Anche la gerarchia che da lui discende, se interviene, commette una *iniuria*. Allo stesso modo i rescritti emessi con un contenuto simile sono invalidi perché emanati in difetto di giurisdizione. La legislazione di Teodosio nei confronti degli ebrei presenta sfaccettature diverse e, senza dubbio, questa legge assieme all'altra dell'anno seguente, CTh. 16.8.9 del 29 settembre 393, aprono un varco di grandi dimensioni verso una politica di tolleranza religiosa»⁵.

Ecco come, in poche righe, viene condensata l'interazione tra svariati elementi e

³ F. Arcaria, 'Res communes omnium', in *Koinonia* 41, 2017, 639 ss., specialm. 664.

⁴ G. de Bonfils, *I Patriarchi della legislazione tardoantica*, Bari 2006.

⁵ *Ibid.*, 57.

punti di criticità: la pluralità di religioni praticate nell'Impero; i rapporti tra religioni, potere politico e potere giudiziario; l'organizzazione amministrativa dell'Impero nelle sue interconnessioni tra cariche laiche e religiose; l'orientamento delle cancellerie imperiali nella soluzione dei relativi conflitti. La esposizione della vertenza ed il ficcante esame critico condotto da Giovanni de Bonfils ci mettono di fronte a complesse dinamiche di rivendicazioni identitarie e a raffinate strategie di armonizzazione di logiche, gerarchie, discipline in tutto eterogenee. Ed è appunto questa, mi sembra, la finestra che lo studio del diritto amministrativo può aprire sul diritto romano, consentendo lo 'sguardo d'insieme' del quale scriveva Schulz nel secolo scorso.

2. E veniamo agli odierni problemi della didattica: cosa risponderemmo a chi ci chiedesse lumi sull'utilità di queste raffinate metodologie, una volta applicate ad un 'diritto morto'⁶? E sul senso che ha questo oggetto di insegnamento, all'interno delle nostre facoltà giuridiche?

Troppo spesso siamo costretti a rispondere ad interrogativi di tale genere. Viviamo in un periodo di profonda e generalizzata avversione per tutte le discipline storiche, forse per l'avanzata del mito tecnologico, o forse – temo – perché si è compreso che la consapevolezza del proprio passato, della propria identità, rende gli individui, i gruppi, le società più 'robusti', dunque meno manovrabili e meno prони al Diktat dei mercati e delle logiche consumistiche. Qualunque sia la strategia di base, certo è che, in questo processo di grave abrasione della nostra cultura, una forte responsabilità grava su quegli intellettuali che, sia pure in perfetta buona fede, hanno 'cavalcato la tigre', senza prevedere le conseguenze di certe svolte. Mi limito qui a fare riferimento alle discipline giuridiche. Circa quindici anni orsono Natalino Irti ritenne di affermare che per gli operatori nel campo del diritto la storia è una 'bagaglio troppo pesante' da portar dietro, una materiale ingombrante che risulta d'impaccio per la «metallica precisione» imposta dai saperi tecnici, i soli utili e necessari per l'attuale professione del giurista⁷. In altri termini, non servirebbe – secondo Irti – un giurista colto, ma un operatore del diritto attrezzato sul piano tecnico. Come ben sappiamo, molti dei colleghi vigenzisti hanno sposato questa tesi, unitamente alle logiche e alle suggestioni provenienti dai modelli economici e finanziari, sintetizzabili nella formula: 'a che serve?'⁸. E allora, se la storia del diritto è solo cultura, estranea ai saperi tecnici (ma si tratta di una opinione a mio avviso anch'essa assolutamente erronea⁹), 'a cosa serve'

⁶ Così lo definì V. Scialoja, *Sul metodo d'insegnamento del diritto romano nelle Università italiane. Lettera al prof. Filippo Serafini*, in *Archivio Giuridico* 26, 1881, 486 ss. [= *Index* 18, 1990, 61 ss.], su cui v. ora Lovato, *Del buon uso del diritto romano*, Napoli 2012, 42 s. e nt. 37, dove altra bibl.

⁷ N. Irti, *Nichilismo giuridico*, Roma-Bari 2004, 68 ss. V. anche *infra*.

⁸ Ampia discussione sull'utilizzo del 'servire a', in M. Nussbaum, *Non per profitto*, Bologna 2010; in Italia, il tema è stato di recente esaminato da M. Bettini, *A che servono i Greci e i Romani?*, Torino 2017, specialm. 3 ss., 9 ss.

⁹ Lo studio del diritto privato romano, in particolare, è infatti estremamente tecnico e risulta indispensabile per la comprensione delle dinamiche e delle contingenze da cui scaturiscono i meccanismi giuridici più complessi, tanto sul piano della disciplina di dettaglio, tanto sul piano

la cultura giuridica, ovvero la storia e la teoria del diritto, nella formazione del giurista?

Al quesito potremmo dare una risposta di stampo più o meno autoreferenziale (cio nonostante pienamente condivisibile, a mio avviso), riaprendo qualche ‘vecchio’ libro italiano dedicato al valore della cultura nella formazione professionale.

Gaetano Salvemini scriveva: «La coltura è la somma di tutte quelle cognizioni che non rispondono a nessuno scopo pratico, ma che si debbono possedere se si vuole essere degli esseri umani e non delle macchine specializzate. La coltura è il superfluo indispensabile»¹⁰. Interessante pure l’‘affondo’ di Antonio Gramsci in tema di studio delle lingue antiche, tratto da *I Quaderni del carcere*: «Non si imparano il latino e il greco per parlare queste lingue, per fare i camerieri o gli interpreti o che so io. Si imparano per conoscere la civiltà dei due popoli, la cui vita si pone come base della cultura mondiale. [...] Il latino non si studia per imparare il latino, si studia per abituare i ragazzi a studiare, ad analizzare un corpo storico che si può trattare come un cadavere ma che continuamente si ricompone in vita»¹¹. E più in generale, sulla necessità di tenere distinte la ‘formazione’ dalla ‘professionalizzazione’: «Lo studio o la maggior parte dello studio deve essere disinteressato, cioè non avere scopi pratici immediati o troppo immediatamente mediati: deve essere formativo, anche se ‘istruttivo’, cioè ricco di nozioni concrete. Nella scuola moderna mi pare stia avvenendo un processo di progressiva degenerazione: la scuola di tipo professionale, cioè preoccupata di un immediato riflesso pratico, prende il sopravvento sulla scuola ‘formativa’ immediatamente disinteressata, La cosa più paradossale è che questo tipo di scuola appare e viene predicata come ‘democratica’, mentre invece essa è proprio destinata a perpetuare le differenze sociali»¹². La sostituzione di una istruzione formativa con una istruzione professionalizzante, insomma, era considerata una degenerazione¹³.

Riflessioni, queste, che, se applicate agli operatori nel campo del diritto, possono valere come risposta alla domanda ‘a che serve il diritto romano?’, su di un piano vagamente autoreferenziale: la storia non ‘serve’, eppure occorre conoscerla. Su questa linea di pensiero, perciò, lo studio del diritto romano, in quanto studio storico, troverebbe in sé la sua ragion d’essere.

Ma i tempi dell’autoreferenzialità sono finiti, così come sono finiti – forse – i tempi della convinzione generalizzata del valore della cultura e della formazione, prima che della professionalizzazione.

D’altra parte, per il giurista di oggi, proiettato sulle ‘logiche concorsuali’, le tracce proposte dai commissari per i temi degli ultimi concorsi in Magistratura ordinaria e

ermeneutico, come del resto viene ammesso e vigorosamente sostenuto da Guido Alpa (v. *infra*); ma il discorso può utilmente estendersi a logiche e strategie della repressione penale, a modelli di amministrazione, alle tecniche di ingegneria costituzionale.

¹⁰ G. Salvemini, *Che cosa è la cultura?*, Parma 1954, 11. Il brano è commentato ora da Bettini, *A che servono* cit. 4.

¹¹ A. Gramsci, *Perché studiare il latino e il greco?*, in Id., *I Quaderni del carcere* 4, 13, 55.

¹² *Ibid.*

¹³ Così E. Rindone, *Lettera aperta a Marco Bussetti neoministro della Pubblica Istruzione*, in *Il Tetto* 326/327, 2018, 112 ss., specialm. 119.

Avvocatura dello Stato costituiscono un messaggio assai chiaro: nozioni in prima linea, particolare attenzione per la giurisprudenza, aggiornamento capillare, riferimenti costanti al diritto europeo e transnazionale in genere, ridimensionamento dello spazio dedicato alla dottrina. Se ne deduce che poco interessa valutare le capacità critiche e argomentative dei candidati, l' idoneità a 'costruire' un tema sulla base dei principi generali, la conoscenza dello sviluppo diacronico di istituti, principi e regole. Ai candidati si richiede di 'fotografare' con altissima definizione il quadro del presente. Sopprimere la necessità di premettere i riferimenti storici al tema di diritto civile ha significato non soltanto svilire il significato della nostra tradizione giuridica, ma anche ufficializzare l' 'inutilità' di questo bagaglio culturale¹⁴: il senso della storicità del diritto è considerato un lusso, un orpello. Nient' altro.

Come di recente ha osservato Maurizio Bettini¹⁵, purtroppo le ricadute dei saperi umanistici non sono mai evidenti ed immediate, anche perché si innestano nel processo di incivilimento dei popoli. E la civiltà è prima di tutto una questione di pazienza: non è un caso se alla creazione culturale o artistica non si è mai chiesto di 'servire' a qualcosa. Ma il diritto, pur appartenendo al novero delle scienze umane e sociali, è un sapere molto tecnico, la cui proiezione sul mercato del lavoro costringe la domanda di lavoro alla dimostrazione delle proprie competenze.

A fronte di queste realtà, non resta, pure se *oborto collo*, che esplorare l' odioso sentiero dell' 'a che serve?', per verificare se davvero lo studio storico del diritto 'non serve' a niente. Non si tratta di una resa: dobbiamo pur ammettere che il diritto romano riveste comunque anche una funzione strumentale, dato l' innegabile ruolo che nei Dipartimenti di Scienze giuridiche assumono le discipline romanistiche nella spiegazione e nella valutazione di tante scelte codicistiche, dottrinali e giurisprudenziali dei nostri giorni. Queste le ragioni per cui una risposta si impone. E non manca, diversamente da quanto alcuni colleghi videntisti mostrano di ritenere.

Innanzitutto, nell' immediato, il diritto romano serve non soltanto come 'palestra' del giurista, luogo d' elezione per l' esercizio del ragionamento giuridico, come pure è stato autorevolmente scritto¹⁶, ma è utile, anzi necessario, nelle sue specificità, sotto molte-

¹⁴ La necessità di alleggerire di ogni «peso culturale» i saperi tecnici del giurista è stata sostenuta e argomentata, come già più sopra ho ricordato, da Irti, *Nichilismo giuridico* cit. 68 ss.; v. sul punto i rilievi critici di L. Peppe, *Usa e ri-uso del diritto romano*, Torino 2012, specialm. 147 ss.; O. Diliberto, *Fra storia e diritto*, in *Nel mondo del diritto romano. Atti del Convegno ARISTEC (Roma, 10-11 ottobre 2014)*, Napoli 2017, 75 ss., specialm. 86 s.; E. Stolfi, *Salvaguardare la cultura del giurista*, in B. Pasciuta, L. Loschiavo, (a c. di), *La formazione del giurista. Contributi a una riflessione*, Roma 2018, 169 ss.

¹⁵ Bettini, *A che servono i Greci e i Romani?* cit. 19 s.

¹⁶ La metafora del diritto romano come 'palestra' risale molto indietro nel tempo. Vi ricorreva per esempio, nella sua dissertazione del 1766, Carlantonio Pilati, sostenendo l' idoneità del diritto romano, ormai inapplicabile per la sua obsolescenza, alla sola esercitazione nel ragionamento giuridico e nella soluzione dei casi: C. Pilati, *Difetti delle Leggi Romane*, in *Ragionamenti intorno alla legge naturale e civile di Carloantonio Pilati, professore di legge in Trento*, Venetiis 1766, 44 ss. specialm. 50, su cui cfr. A. Marchisiello, *La ragione del diritto: Carloantonio Pilati tra*

plici profili. In quanto strumento di lettura critica del presente, ci aiuta a comprendere come e perché certe soluzioni si sono affermate, poi sono state superate o perfezionate. Ci insegna la interazione tra interessi economici e strumentario giuridico. Ci insegna le tecniche del ragionamento e dell'argomentazione. Ci insegna ad esaminare il caso, ed enuclearne le caratteristiche, a differenziarlo da altri casi, apparentemente simili ma non identici. Ci insegna a contestualizzare il fenomeno giuridico, all'interno di coordinate ben definite; e cioè a ricondurre a determinati fasi storiche, a precisi luoghi geografici, a specifici contesti socioeconomici la nascita, l'evoluzione, eventualmente l'obliterazione di figure giuridiche, categorie, principi, regole¹⁷.

Per valutare le ricadute dello studio delle discipline romanistiche occorre una certa pazienza, la pazienza di aspettare che, attraversando le menti e compiendo un processo di decantazione, i nostri saperi producano persone capaci di governare le odierne situazioni sociali complesse, di formulare leggi coerenti con la restante parte dell'ordinamento giuridico, di motivare bene una sentenza. Sotto altri aspetti, però, l'«utilità» dello studio storico del diritto può presentarsi in modo immediato, per esempio nella introduzione degli studenti alla comprensione e alla valutazione critica e comparatistica delle categorie fondamentali e dei principi generali.

Ebbene, se è vero che il compito ultimo del romanista, nell'insegnamento universitario, è quello di isolare all'interno dell'oggetto studiato, mediante l'esegesi testuale, gli elementi che possono servire alla scoperta di concetti o principi universali da consegnare al controllo degli altri giuristi¹⁸, allora direi che l'insegnamento e lo studio delle opere di Giovanni de Bonfils assolve in pieno a tale compito.

Ma c'è un altro aspetto che, per concludere, vorrei evidenziare. Lo studio storico del diritto, così come condotto da Giovanni de Bonfils, contribuisce a rafforzare la nostra identità: identità di giuristi europei, identità della nostra cultura giuridica. Perché non vi può essere dubbio sul fatto che l'identità del giurista coincida con la sua cultura e con la sua storia. Ed è questo un punto su cui occorre stare in guardia: il giurista, nel corso della sua formazione, non deve rinunciare alla sua storia, cioè alla consapevolezza della sua identità.

Non sono mancati attacchi neppure al concetto stesso di «identità». Maurizio Betti-

cattedra e foro nel Trentino del tardo Settecento, Milano 2008, 73 ss. Sul diritto romano quale «palestra» per il giurista odierno, v. anche le considerazioni di L. Raggi, *Il metodo della giurisprudenza romana*, Torino 2007, 162, discusso in modo analitico da A. Lovato, *Storicità del diritto e ius controversum nella riflessione di Orestano e di Raggi*, in A. Schiavone (a c. di), *Giuristi romani e storiografia moderna. Dalla Palingenesia iuris civilis agli Scriptores iuris Romani*, Torino 2017, 73 ss.

¹⁷ Lo sottolinea G. Alpa, *La cultura delle regole. Storia del diritto civile italiano*, Roma-Bari 2000, specialm. 407.

¹⁸ Così G. Pugliese, *Diritto romano e scienza del diritto*, in *Annali dell'Università di Macerata* XV, 1941, 5 ss., anche in Id., *Scritti giuridici scelti* 3, Napoli 1985, 159 ss. (da cui cito), specialm. 202 ss.; sul valore del saggio di Pugliese, L. Garofalo, *Diritto romano e scienza del diritto*, in *Diritto romano, tradizione romanistica e formazione del diritto europeo. Giornate di studio in ricordo di Giovanni Pugliese (1914-1995)*, Padova 2008, 263 ss.

ni¹⁹ ha di recente riproposto e arricchito con nuovi argomenti la sua tesi²⁰, secondo cui il concetto di 'identità' sarebbe da biasimare ed evitare, in quanto concetto escludente, non partecipativo, chiuso nei confronti dell' 'altro'. Si dovrebbe parlare invece – suggerisce Bettini – di 'memoria culturale'.

Ma la memoria, se non sbaglio, si riserva a qualcosa che non c'è più. L'identità, invece, oltre ad essere passato è anche presente, può essere ricondotta alla radice²¹ di un albero vivo e vitale. Ed è questa vitalità che occorre preservare. Non è affatto necessario spogliarsi della propria identità, perderla, rinnegarla, relegarla a 'memoria', per accogliere l' 'altro'. È un bene che esistano identità consapevoli, forti ed 'escludenti', come la personalità individuale, la famiglia. Ma 'escludente' non significa 'chiusa' al dialogo, all'incontro, all'apprendimento. Le vicende evolutive e le trasformazioni dell'esperienza giuridica romana, al riguardo, costituiscono un'ottima lezione. Devono esistere identità diverse e plurime, le quali si possano confrontare ed eventualmente integrare attraverso uno scambio. Ritengo pericoloso che le identità siano, in sé, considerate un male da negare e sopprimere.

È appunto questo che dimostrano studi come quelli condotti da Giovanni de Bonfils, nel momento stesso in cui insegnano a individuare e a monitorare le genealogie e i segni delle identità, gli incontri, gli scontri e le mediazioni tra le diverse peculiarità di individui e gruppi, gli atteggiamenti del potere politico di fronte alla compresenza di più identità, tra loro disomogenee.

Non c'è dubbio che questo modo di consegnare il diritto romano alla storia, oltre a consentire un fitto dialogo con gli storici puri, abbia una sua precisa ragion d'essere per i giuristi. I cultori del diritto vigente possono sentirsi attratti dal diritto romano studiato *sub specie historiae* non meno di quanto lo sono dal diritto romano studiato *sub specie comparationis*.

Laura Solidoro
Università di Salerno
lsolidoro@unisa.it

¹⁹ Bettini, *A che servono i Greci e i Romani?* cit. 145 ss.

²⁰ Già esposta in modo articolato in M. Bettini, *Radici. Tradizione, identità, memoria*, Bologna 2016.

²¹ Anche l'espressione 'radici', su cui si fondano le 'identità', viene ancora una volta criticata da Bettini (p. 145), in quanto «espedito retorico che tende pericolosamente a bloccare la rappresentazione della dinamica culturale in una sorta di fissità vegetale, arboricola, terrigna: suscitando contestualmente discriminazione ed esclusione nei confronti di tutti coloro che non 'affondino' le proprie 'radici' nel terreno della cultura dominante». I pregiudizi e alla base di questo inquadramento mi sembrano di tutta evidenza e non necessitano di commento.